



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PRATOLA SERRA

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado

Via G. Picardo, 37 - 83039 PRATOLA SERRA(AV)

Sedi/plessi Comuni di Pratola Serra, Prata di Principato Ultra e Santa Paolina

Tel. 0825967816 - C.F.80008530646- Codice Meccanografico .AVIC857002

E-MAIL avic857002@istruzione.it - PEC avic857002@pec.istruzione.it - SITO WEB www.icpratolaserra.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - -PRATOLA SERRA
Prot. 0006641 del 01/10/2024
V-7 (Uscita)

Ai docenti
Al personale A.T.A.
Ai genitori degli alunni
dell'I.C. di Pratola Serra
Al DSGA- Nadir Smorto
Portale Argo- Bacheca Registro elettronico

Agli Atti_Cartella_Circolari Interne 2024_2025
Al Sito web

Circolare interna n. 4

Oggetto: Comunicazione Eliminazione obbligo certificato medico

Si comunica che è stata resa nota sul *BURC n. 53 del 25 luglio*, la *legge regionale n.13 del 25.07.24*, che elimina l'obbligo del certificato medico per il rientro a scuola dopo un'assenza superiore ai cinque giorni, come indicato all'articolo 42, comma 6, del regolamento sancito dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1967, n.1518.

La suddetta legge riporta testualmente all'art.9, comma 1: *“Per agevolare la semplificazione amministrativa in ambito igienico-sanitario nelle scuole della Regione Campania, è abolito l'obbligo di presentare certificati medici per il rientro dopo più di cinque giorni di assenza, come indicato all'articolo 42, comma 6, del regolamento sancito dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1967, n.1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1961, n.264, relativo ai servizi di medicina scolastica), eccetto quanto previsto da provvedimenti adottati a livello nazionale o locale per contrastare le malattie infettive e contagiose secondo la normativa vigente.”*

L'abolizione stabilita dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e gli asili nido.

Alla luce di quanto sopra, si chiarisce che tutte le assenze per malattia, anche superiori a 3 giorni per la scuola dell'infanzia e 5 giorni per la scuola primaria e secondaria di I grado, dovranno essere giustificate con le stesse modalità previste per le giustificazioni per motivi diversi dalla malattia.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Teresa Cipriano
firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate